



PROVINCIA DI PIACENZA  
IL PRESIDENTE

Vista la Legge Regionale 15/2/1994 n. 8 e successive modifiche; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 23/3/2015 n. 265: "Calendario Venatorio Regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bologna dei Calendari venatori provinciali 2015/2016". Visto il Piano Provinciale Faunistico-Venatorio; Viste le proposte pervenute dai Comitati direttivi degli A.T.C. e sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 10 della L.R. 8/94 e succ. modd.;

PUBBLICA IL SEGUENTE

**CALENDARIO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA  
PER LA STAGIONE 2015/2016**

Prov. del Presidente n° 114 del 7/08/2015, modif. dal Prov. del Presidente n° 118 del 13/08/2015

**1 - Anticipazioni dell'esercizio venatorio**

Nel mese di settembre, negli ATC PC1, PC2 e PC6 la caccia alla tortora potrà essere effettuata, da appostamento, fino alle ore 13, e con limite di carniere giornaliero di 5 capi, esclusivamente nelle giornate del 3, del 6 e del 10, ad eccezione delle Zone di Protezione Speciale.

La caccia collettiva al Cinghiale è anticipata al 20.9 e si conclude pertanto il 20.12 (c.2 art. 18 della L. 157/92)

**2 - Specie cacciabili e periodi di caccia**

La caccia di selezione ai Cervidi è consentita secondo i periodi previsti dall'Allegato B degli Indirizzi regionali di cui all'atto G.R. 265/2015.

AZIENDE VENATORIE

La caccia alla Starna è vietata nelle Aziende Venatorie: La Stoppa (solo ad est della strada Cementi Rossi), Castelsidoli, Alta Val Trebbia, Il Sorbo, Gramizzola, Campi, La Benita, Castelletto, Bassa Val Nure (solo nel comune di Podenzano), Cerignale, La Torre di Tollara.

La caccia alla Pernice rossa è vietata nelle Aziende Venatorie: Alta Val Trebbia, La Benita, Bosco Celati-Gargatano, Morlenzo, Campi, Bassa V. Nure, Gramizzola, Cerignale.

La caccia collettiva al Cinghiale è consentita unicamente nelle Aziende Faunistico-Venatorie che sono collocate nei territori vocati secondo il vigente Piano faunistico-venatorio provinciale, dal 20.9 al 20.12, eccetto che per l'Azienda Gramizzola, in comune di Ottone, che praticherà la caccia al Cinghiale dall'1.10 al 31.12 e per le Aziende Pecorara, Alta Val Trebbia e Campi, in comune di Ottone, che praticheranno tale caccia dall'1.11.2015 al 31.1.2016

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

a) La caccia negli ATC provinciali è consentita dal 20.9, secondo le limitazioni seguenti, fermo restando quanto previsto per i Siti Rete Natura 2000 di cui al successivo p.11. In particolare:

- la caccia al Fagiano è consentita esclusivamente fino al 29.11, con i carnieri massimi stagionali riportati nel prospetto a lato;
- la caccia alla Pernice rossa è consentita secondo i periodi ed i carnieri del prospetto a lato e previa adozione, da parte degli ATC, di meccanismi di controllo del prelievo di cui al p. 3.2 della D.G.R. 265/2015;
- la caccia alla Starna è consentita fino al 4.10 con il carniere massimo stagionale di un capo, esclusivamente in quegli ATC a cui sarà stato preventivamente approvato un Piano pluriennale di gestione e reintroduzione, coerente con le previsioni del vigente Piano faunistico venatorio provinciale;
- la caccia alla Lepre è consentita fino al 29.11, con un carniere massimo stagionale per cacciatore negli ATC pari a quanto riportato nel prospetto a fianco. Per gli ATC che effettuano la caccia di specializzazione, anche parziale, il carniere indicato è quello massimo consentito per gli specialisti della Lepre. In ogni caso i cacciatori non possono abbattere, a livello complessivo provinciale, più di 6 lepri, indipendentemente dal numero di ATC a cui sono iscritti. L'effettiva durata della Stagione venatoria dipenderà dall'andamento dei prelievi, che saranno monitorati dagli ATC, attraverso la collaborazione dei soci che dovranno compilare un tesserino aggiuntivo per consentire la rendicontazione, degli abbattimenti effettuati.
- dall'1 dicembre al 31 gennaio successivo, negli ATC ed Aziende faunistico-venatorie provinciali, la Volpe ed i Corvidi sono cacciabili esclusivamente nelle seguenti modalità:
  - da soggetti appartenenti a squadre, i cui elenchi nominativi, siano stati preventivamente comunicati alla Provincia;
  - la Volpe anche da appostamento, secondo le modalità previste dagli Indirizzi regionali (DGR n° 265/2015), previa comunicazione all'ATC delle località di appostamento e secondo gli orari indicati al p.3 per la caccia di selezione;

ATC	Fagiano	Pernice rossa		Lepre
	Carniere stagionale (capi)	Periodo di caccia	Carniere stagionale (capi)	Carniere stagionale (capi)
PC 1	15	fino al 8.11	4	3
PC 2	15	fino al 25.10	4	3
PC 3	15	fino al 25.10	4	4
PC 4	15	vietata		6
PC 5	12	fino al 1.11	5	4
PC 6	15	fino al 8.11	4	4
PC 7	12	fino al 19.10	3	4
PC 8	12	fino al 1.11	5	4
PC 9	12	fino al 9.11	4	4
PC 10	12	vietata		4
PC 11	12	fino al 25.10	3	4

- b) ai fini della gestione faunistico-venatoria, i confini amministrativi degli ATC PC2 e PC4 e CR3 (Provincia di Cremona) e degli ATC PC1 e PC2 con gli ATC delle provincie di Pavia e Lodi sono adeguati alla demarcazione della linea di massima corrente del Fiume Po, secondo gli accordi stipulati.
- c) la caccia alla selvaggina stanziale e alla migratoria vagante è vietata, dopo le ore 13,00 delle giornate dedicate alle catture ed immissioni, nei comuni interessati a tali operazioni. I cacciatori che hanno accesso agli ATC provinciali dovranno prendere visione del calendario e dei comuni interessati dalle catture presso gli ATC, che ne cureranno la pubblicazione.
- d) Le Zone di addestramento cani limitrofe alle aree interessate da immissioni di lepri non potranno effettuare l'addestramento per un periodo di 15 giornate a decorrere dalla data di immissione.

**PRESCRIZIONI PER L'AVIFAUNA MIGRATORIA**

Dall'1.1 al 31.1 la caccia è consentita esclusivamente nelle giornate di giovedì, sabato e domenica (giovedì e domenica nei Siti Rete Natura 2000).

**3 - Orari venatori**

La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita secondo gli orari indicati nel prospetto sottostante, che integra quanto definito con atto del Presidente n° 80 del 10.06.2015. In particolare si prevede la chiusura della caccia in ATC alle ore 13,00 dal 20.9 al 4.10. Negli ATC PC1, PC2, PC3 e PC6 dal 5.10 al 29.11 la caccia alla lepre si concluderà alle ore 14,00. Nell'ATC PC4 dal 5.10 al 30.10 la caccia vagante si concluderà alle ore 14,00. In luglio e agosto, nei giorni di sabato e domenica, la caccia di selezione agli ungulati è vietata tra le ore 8.30 e le ore 18.00 e, nella stagione, si conclude un'ora dopo la caccia alla stanziale.

PERIODO	Dalle ore		Alle ore	
	Migratoria da appostamento e caccia di selezione	Vagante (stanziale e migratoria)	Migratoria e Stanziale (eccetto Cinghiale)	Cinghiale
1-14 settembre	5,50	6,50	20,45 (ATV e selezione)	-
15-30 settembre	6,10	7,10	13,00 (ATC)	19,00
1-4 ottobre	6,20	7,20	19,00 (ATV e AFV)	19,00
5-15 ottobre	6,30	7,30	19,00	19,00
16 -25 ottobre	6,45	7,45	18,20	18,20
25 ott - 15 nov	6,10	7,10	17,00	17,00
16-30 novembre	6,40	7,40	16,50	16,50

PERIODO	Dalle ore	Alle ore	PERIODO	Dalle ore
	Migratoria da appostamento e caccia di selezione	Vagante (stanziale e migratoria)	Migratoria e Stanziale (eccetto Cinghiale)	Cinghiale
1-15 dicembre	6,45	7,45	16,40	16,40
16-31 dicembre	6,50	7,50	16,45	16,45
1-15 gennaio	7,00	8,00	17,00	-
16-31 gennaio	6,45	7,45	17,15	-
1-15 febbraio	6,30 (selezione)	-	18,40 (selezione)	-
16 feb - 15 marzo	6,15 (selezione)	-	19,00 (selezione)	-

**4 - Disposizioni particolari inerenti l'esercizio venatorio**

In conformità a quanto previsto al p. 4.12 della D.G.R. 265/2015, gli ATC possono prevedere, disciplinandolo e gestendolo conformemente alla regolamentazione dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, l'uso della muta (utilizzo contemporaneo di quattro cani segugi fino ad un massimo di sei, tra cui anche un cucciolo), per l'esercizio venatorio alla Lepre. L'ATC provvederà a riportare sul tesserino tale autorizzazione ed a fornire il titolare di un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC o alla SIPS di Piacenza entro il 31.1. Il titolare dell'autorizzazione, fino al 29 novembre (compreso), non potrà sparare a specie diverse dalla Lepre, ma potrà praticare la caccia collettiva al Cinghiale.

Immediatamente dopo l'abbattimento della Lepre ogni cacciatore deve riportare sul tagliando del tesserino aggiuntivo la data di abbattimento, l'ATC ed il sesso dell'animale e trasmettere l'informazione all'ATC medesimo, entro 48 ore, secondo le modalità da questo previste.

La caccia alla Lepre non può essere esercitata in gruppi di più di quattro cacciatori, i quali non possono condurre complessivamente più di sei cani, ovvero una muta. L'utilizzo contemporaneo di più di tre cani segugi, prevede il divieto di sparo a specie diverse dalla Lepre. L'addestramento dei cani, effettuato senza armi, sarà comunque possibile fino al 6.12, nelle zone consentite, annotando la giornata sul tesserino regionale. Tali giornate entreranno nel computo di quelle utilizzate per l'esercizio venatorio.

Durante la caccia, i terreni non possono essere circondati sui quattro lati da cacciatori o eventuali accompagnatori; almeno un lato degli appezzamenti deve essere lasciato libero per costituire via di fuga per la fauna.

Fatto salvo quanto previsto al c. 3 art. 22 del R.R. 1/2008, è fatto divieto di detenzione o utilizzo di qualsiasi tipo di apparecchi radio ricetrasmittenti durante l'attività venatoria.

Durante l'esercizio venatorio è vietato l'utilizzo e la detenzione di collari "beeper" di ausilio all'abbattimento del selvatico, di rilevatori di calore o analoga strumentazione non espressamente indicata al c. 5 art. 13 L. 157/92. E' invece consentito l'utilizzo di dispositivi gps esclusivamente per il recupero dei cani.

Negli ATC PC 1, 2, 4 e 6 tutti i cacciatori, eccetto coloro che praticano la caccia da appostamento, devono indossare un giubbotto od un cappello ad alta visibilità.

Negli ATC PC 3, 5, 7, 8, 9, 10, e 11 tutti i cacciatori, eccetto coloro che praticano la caccia da appostamento, devono indossare un giubbotto ad alta visibilità (anche privo di rifrangenti).

E' fatto divieto, a chi non pratica la caccia agli Ungulati, ne' alla Volpe da appostamento, di portare munizioni a palla unica.

Gli ATC che prevedono "Distretti di gestione" ed attuano le limitazioni di calendario di cui al c. 9 art. 33 della L.R. 8/94 provvedono ad informarne i soci.

Nell'ATC PC1 la caccia nell'area contigua del Parco Regionale del Trebbia, potrà essere effettuata solo dai residenti nei comuni su cui insiste il Parco.

Negli ATC PC4, PC6, PC8 si pratica una caccia di parziale specializzazione: il cacciatore sceglie tra "opzioni prevalenti" ed "opzioni esclusive" verso alcune specie. In base alla scelta operata sarà informato dall'ATC sugli obblighi conseguenti, che possono prevedere la riduzione del carniere stagionale per le specie non scelte e l'incremento del carniere per le specie scelte, entro i limiti massimi del prospetto di cui al p.to 2.

Negli ATC PC5, PC7, PC9, PC10 e PC11 si pratica la "caccia di specializzazione" alla piccola selvaggina: coloro che cacciano la lepre non possono abbattere altre specie, parimenti i cacciatori che praticano la caccia con il cane da ferma all'avifauna non possono abbattere la lepre. I cacciatori dovranno informarsi presso gli ATC per la precisazione degli obblighi concernenti la specializzazione scelta.

## 5 - Giornate e forme di caccia

Dal 5.10 al 29.11 la caccia a tutte le specie è consentita nell'ATC PC3 esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Dal 5.10 negli ATC PC 5 e PC8 la caccia è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Nelle aree contigue del Parco Regionale Fluviale del Trebbia, ove non vige divieto, la caccia è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

## 6 - Valichi montani

Con il presente calendario si richiama la delibera di Giunta Provinciale 27 giugno 1989 n. 761/6, già pubblicata nei Comuni interessati, di individuazione dei valichi montani sul territorio provinciale.

## 7 - Allenamento e addestramento dei cani

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito dal 16.8 al 17.9 dalle ore 7 alle ore 20, escluse le giornate di martedì e venerdì. I cani utilizzati nell'attività venatoria devono essere regolarmente iscritti ed identificati presso l'anagrafe canina, secondo la normativa vigente (artt. 7 e 8 LR 27/2000 e succ. mod.). Negli ATC che riconoscono l'utilizzo della muta in esercizio venatorio (cfr. p.4 del presente Calendario), è consentito l'allenamento ed addestramento contemporaneo di un numero massimo di sei cani segugi per conduttore abilitato all'uso della muta. Nelle Zone di Protezione Speciale l'addestramento è consentito esclusivamente dall'1 settembre, anche nelle giornate di preapertura alla tortora.

## 8 - Norme generali inerenti il Tesserino venatorio.

Al termine della stagione venatoria, e comunque entro il 15 marzo 2016, è obbligatoria la restituzione, a ciascun ATC di appartenenza, della "Scheda riepilogativa abbattimenti", sul modello predisposto dalla Provincia, debitamente compilata. I tagliandi di abbattimento giornaliero relativi alla lepre ed alla starna dovranno invece essere fatti pervenire entro 48 ore all'ATC di appartenenza, secondo le modalità da questo previste.

## 9 - Aree di rispetto degli ATC

L'esercizio venatorio è vietato, a tutte le specie, nelle seguenti aree di rispetto degli ATC:

PC1 Comune di Borgonovo: Rio Carona, Mottaziana, Villa Mariani, Rio Torto.  
Comune di Calendasco: Malpaga, Puglia, C. Pernici, Boscone Cusani (anche Rottofreno). Comune di Castel S. Giovanni: C.na Tomason, Creta. Comune di Gossolengo: Chiesa. Comune di Gragnano T.se: Brodo, Campremoldo, Depuratore, Luretta, Moffellona. Comune di Rottofreno: Rottofreno, Vignazza. Comune di Sarmato: Sarmato, C.na Agazzara.

PC2 Comune di Cadeo: Liberata, Monterosso, Salvareggia, Stanga, Ramarra (anche Caorso e Cortemaggiore). Comune di Caorso: Cà Matta, Fornace RDB, La Rotta. Comune di Cortemaggiore: Chiavenna, Travacone (anche Fiorenzuola). Comune di Fiorenzuola d'Arda: Baselica, Paulo (anche Cadeo), S. Michele, S. Chiara Grossa. Comune di Monticelli d'Ongina: Casazza, S. Caterina, S. Nazzaro, Villanello. Comune di Piacenza: La Verza, Mortizza, Mucinasso, Quartizzola, Roncaglia, S. Bonico. Comune di Pontenure: Albiano, Campasso, Casa Bianca, Rio Boardo. Comune di S. Pietro in Cerro: Colombarola, La Rizza, Polignano, S. Pietro.

PC4 Comune di Castelvetro: S. Pedretto. Comune di Villanova d'Arda: Ospedale.

PC7 Vernasca, Vigoleno (Vernasca)

PC8 Comune di Nibbiano: Stadera.

PC9 Comune di Bobbio: Brugnioni. Comune di Coli: Coli.

PC11 Cattaragna.

Gli ATC provvedono ad informare i soci circa la perimetrazione delle Aree di rispetto sopra elencate

L'esercizio venatorio è vietato, ad eccezione della caccia di selezione agli Ungulati, nelle seguenti aree di rispetto degli ATC:

PC8 Comune di Nibbiano: Palazzina, Roncaglie (anche Pecorara), Sala Mandelli.  
Comune di Pianello V.T.: Casanova. Comune di Pecorara: Montemartino.

L'esercizio venatorio è vietato, ad eccezione del Cinghiale, nelle aree di rispetto dei seguenti ATC:

PC3 Dinavolo (Rivergaro)

PC11 Rocca dei Folli, Proverasso.

L'esercizio venatorio è vietato, ad eccezione della Volpe, Corvidi ed Ungulati nelle seguenti aree di rispetto degli ATC:

PC6 Comune di Alseno: Chiaravalle, Castelnuovo. Comune di Carpaneto: Badagnano.

Comune di Castell'Arquato: S. Lorenzo, Morignano. Comune di Podenzano: Casoni. Comune di S. Giorgio: Centovera, Molino Croce.

PC5 Comune di Gropparello: Magnani, Sariano. Comune di Lugagnano V.A.: Badagnano, Vicanino. Comune di Bettola: Bellito.

PC7 Comune di Farini: Migliorini.

PC9 Comune di Bobbio: S. Salvatore.

## 10 - Prescrizioni per la caccia al Cinghiale

I componenti delle squadre di caccia al Cinghiale non possono praticare, per le prime quattro giornate, forme di caccia diverse da quella al Cinghiale. Non sono soggetti a tale limitazione i residenti ed i proprietari di terreni nei comuni dell'ATC a cui afferisce la squadra ed i membri di squadre provviste di almeno 15 "specialisti" del Cinghiale (cioè figure, i cui nominativi sono preventivamente comunicati all'ATC, che rinunciano alla possibilità di esercitare altre forme di caccia).

Nella caccia al cinghiale in forma collettiva, oltre ai componenti della squadra, possono partecipare altri cacciatori, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lettera e) del R.R. 1/2008 sino ad un massimo di 5 invitati designati dal caposquadra, per non più di 5 giornate per stagione. L'invitato non potrà afferire a più di un ATC. Gli invitati versano, per ogni giornata, all'ATC un contributo economico di cui alla lett. b) del c. 7 dell'art. 56 della L.R. 8/94, di importo stabilito dall'ATC.

Chiunque pratici la caccia al Cinghiale non potrà esercitare, nella stessa giornata, nessun'altra forma di caccia e viceversa.

E' fatto divieto di pasturazione del Cinghiale. Il foraggiamento dissuasivo è consentito nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, esclusivamente attraverso l'utilizzo di distributori meccanici, in siti prestabiliti individuati dall'ATC in accordo con i capisquadra e con il tecnico faunistico.

## 11 - Prescrizioni particolari per l'esercizio dell'attività venatoria nei SIC e ZPS provinciali

*SIC IT4010002 Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora; SIC IT4010003 Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia e SIC IT4010004 Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio, Sant'Agostino, Lago di Averaldo; SIC IT4010005 Pietra Parcellara e Pietra Perduca; SIC IT4010007 Roccia cinque dita; SIC IT4010008 Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda; SIC IT4010011 Fiume Trebbia da Perino a Bobbio; SIC IT4010012 Val Boreca, Monte Lesima e SIC IT4010013 Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane; SIC IT4010019 Rupi di Rocca d'Olgisio; SIC IT4020008 Monte Ragola, Lago Modò, Lago Bino: Divieto di caccia all'allodola. Utilizzo contemporaneo massimo di 12 cani per la caccia in braccata al Cinghiale.*

*SIC-ZPS IT4010018 Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio: addestramento cani dal 2.9.*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario si rimanda alla L.R. 19/2009 (Parco Regionale Fluviale del Trebbia) ed alla Deliberazione di Giunta Regionale 23/3/2015 n. 265

\* \* \*

Per le infrazioni al presente calendario si applica la sanzione prevista al comma 3 dell'art. 61 della L.R. 8/94 e succ. modd.; per quanto specificamente relativo alla Area Contigua del Parco del Trebbia, si applicano altresì le sanzioni disciplinate dall'art. 60 L.R. 6/2005

IL PRESIDENTE  
DOTT. FRANCESCO ROLLERI